

ACCORDO SINDACALE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DI CUI AL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPABILITÀ, DELL'OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL CREDITO COOPERATIVO

Il 23 gennaio 2017, alle ore 11:00, a Grosseto (GR), presso i locali di Banca Terre Etrusche e di Maremma - Credito Cooperativo Società cooperativa, in Grosseto, Corso G. Carducci, 14, si sono riunite:

- Banca Terre Etrusche e di Maremma - Credito Cooperativo Società cooperativa (di seguito "BCC"), in persona del Direttore Generale, Fabio Becherini, a ciò appositamente delegato, assistiti dall'Ufficio Relazioni Sindacali della Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo (FTBCC), in persona di Marzia Mustari;

e

- FABI (di seguito "Sindacato"), rappresentata dal Dirigente Nazionale Stefano Tassi, dal membro del Coordinamento regionale BCC Toscano Daniela Piccini e dal Segretario della RSA Paolo Pallari;
- FIRST-CISL (di seguito "Sindacato"), rappresentata dal Segretario Regionale Francesca Manetti, dal Coordinatore regionale BCC Nicola Spinetti, dalla Segretaria Provinciale Siena-Grosseto Loredana Marletta, dai Dirigenti Sindacali Pierluigi Bordoni e Mauro Santini, dal Segretario della RSA Andrea Greco;
- FISAC-CGIL (di seguito "Sindacato"), rappresentata dal Segretario Regionale Silva Biagi;
- Sinkra-UGL Credito (di seguito "Sindacato"), rappresentata dalla segretaria provinciale responsabile di Firenze, Donatella Daini e dal Segretario della RSA Fabrizio Rossi

PREMESSO CHE

- a) il 1°/9/2016 la FTBCC ha inviato al Sindacato, per conto delle banche proponenti la fusione, un'informativa – ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del CCNL per i quadri direttivi, impiegati e ausiliari e dall'art. 47 della legge 428/1990 – con la quale si comunicava che i rispettivi Consigli di Amministrazione avevano deliberato di procedere ad una fusione ex art. 57 del TUB e che la banca risultante dalla fusione avrebbe assunto la denominazione di "Terre Etrusche e di Maremma – Credito Cooperativo Società Cooperativa", con sede legale ed amministrativa nel Comune di Orbetello, in località Albinia;
- b) le Aziende e il Sindacato si sono incontrati in data 6/9/2016, 13/09/2016, 21/09/2016 e in data 26/9/2016 per analizzare le conseguenze giuridiche, economiche e sociali della fusione per i lavoratori, nonché le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi, attivando la procedura di cui all'art. 22, parte seconda, CCNL 21.12.2012;

1/8



- c) la procedura si è conclusa il 26/09/2016 con la sottoscrizione di un accordo – al cui contenuto interamente si rinvia - contenente l'impegno a sottoscrivere, entro il 31 gennaio 2017, un separato accordo per disciplinare l'accesso alle prestazioni ordinarie e straordinarie di cui al *"Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo"*, ai sensi e per gli effetti del D.M. 20 giugno 2014, n. 82761 e successive modifiche e integrazioni;
- d) a seguito delle Assemblee straordinarie di fusione del 2/10/2016 e dell'atto di fusione del 24/10/2016, in data 1/11/2016 è stata avviata l'attività di Banca Terre Etrusche e di Maremma – Credito Cooperativo.

VISTI

- la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 28;
- il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;
- il DM 27 novembre 1997, n. 447;
- il DM del 28 aprile 2000, n° 157, pubblicato sulla G.U. n. 139 del 16 giugno 2000;
- le Circolari INPS del 22 novembre 2000, n° 194, dell'8 marzo 2001, n° 55, del 7 novembre 2001, n° 195 e del 7 giugno 2005, n° 73 nonché i messaggi dell'11/4/2005 n° 14952, del 18/4/2005 n° 15774, del 5/5/2005, n° 17715, del 19/9/2005, n° 31778 e del 18/11/2005, n° 38165;
- le Deliberazioni del Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà delle BCC del 7 settembre 2001 e del 17 dicembre 2003;
- il verbale d'incontro stipulato in data 21/3/2001 tra Federcasse, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, FABI e UIL.CA.;
- la legge 23 agosto 2004, n° 243, art. 1, commi 18 e 19;
- la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 2 marzo 2004;
- il verbale di accordo sindacale stipulato in data 31/5/2005 tra Federcasse, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, FABI e UIL.CA.;
- il DM 9/1/2008 concernente la proroga della durata del Fondo al 30/6/2020;
- l'art. 53 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane del 22 maggio 2008;
- l'art. 3 della legge 28/6/2012, n° 92;
- l'art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane del 21 dicembre 2007, come modificato dall'accordo di rinnovo del 21/12/2012;
- l'accordo sindacale stipulato in data 30/10/2013 tra Federcasse e le sigle sindacali Dircredito, FABI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SINCRA-UGL CREDITO e UIL.CA., di integrazione e modifica dell'accordo istitutivo del *"Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del Credito Cooperativo"*;
- l'accordo sindacale del 25/9/2014, stipulato tra Federcasse e le sigle sindacali Dircredito, FABI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SINCRA-UGL CREDITO e UIL.CA., concernente la costituzione del *"Fondo nazionale per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità nel settore del Credito Cooperativo"*;

- il Decreto del Ministero del Lavoro del 20 giugno 2014, n. 82761;
- il Titolo II del D.Lgs. 14/9/2015, n. 148;
- la delibera del Comitato Amministratore del "Fondo nazionale per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità nel settore del Credito Cooperativo" n. 2 del 26/11/2015;
- la delibera del Comitato Amministratore del "Fondo nazionale per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità nel settore del Credito Cooperativo" n. 3 del 26/11/2015;
- l'art. 12 del DL 3/5/2016, n° 59, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119/2016;
- l'art. 1, comma 234 della legge 11/12/2016, n. 232.

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Le Parti, ciascuna per quanto di propria spettanza, convengono che la BCC ricorra alle procedure previste nel Regolamento attuativo del "Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo" (di seguito "Fondo"), affinché il Fondo stesso provveda, in via straordinaria, ai sensi e per gli effetti del D.M. 20 giugno 2014, n. 82761 e successive modifiche e integrazioni, all'erogazione, in forma rateale, di assegni straordinari per il sostegno al reddito nei confronti del personale coinvolto nel processo di agevolazione all'esodo di seguito descritto. La durata massima delle prestazioni è quella prevista dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
3. Il processo di agevolazione all'esodo verrà realizzato, su base volontaria, in relazione alle fasi di attuazione delle modifiche organizzative aziendali, secondo le seguenti modalità: dal 1°/04/2017 al 31/12/2022, con un massimo di 10 risorse lavorative.

Si conviene sin d'ora che, con riferimento ad ogni accordo annuale, e quindi per il periodo 01/04/2017 - 31/12/2022:

- le parti si incontreranno entro il 15 dicembre di ogni anno per la stipula dei relativi accordi aventi validità annuale, verificando, a tal fine, congiuntamente le domande di accesso al Fondo pervenute entro 15/11 precedente (indipendentemente dalla data di presentazione), ed individuando, quindi, il numero di risorse che accederanno al fondo per l'anno successivo, nei limiti del costo complessivo che la B.C.C. avrà comunicato di poter sostenere nell'anno di riferimento;

- il criterio da utilizzarsi per individuare le risorse da includere nel numero di dipendenti, che accederanno al Fondo sarà la maggiore prossimità alla maturazione dell'accesso alla pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (minor periodo di permanenza al Fondo), così come previsto dall'art. 8, comma 2, del D.M. 20 giugno 2014, n. 82761. A parità di prossimità alla maturazione dell'accesso alla pensione, verrà privilegiata la richiesta che comporta un minor onere per la BCC;

BE af JH M P JR G M

- a partire dalla graduatoria relativa al 2018 (verifica da effettuare entro il 15 dicembre 2017), le eventuali domande già presentate e non accolte dovranno essere nuovamente trasmesse alla BCC dagli interessati;

- il lavoratore dovrà alternativamente: 1) fornire l'ECO-CERT direttamente alla B.C.C. al momento della presentazione della domanda; 2) dare mandato di assistenza e rappresentanza alla B.C.C., entro il 15/09 per poter verificare la decorrenza della data di pensione e richiedere l'estratto conto certificativo (ECO-CERT) all'INPS;

4. Relativamente alle risorse che accederanno, su base volontaria, al trattamento del Fondo, la BCC si impegna a:

- continuare ad applicare le condizioni bancarie riservate al personale in servizio per il periodo di permanenza al Fondo;
- erogare, per il periodo corrispondente alla durata del trattamento riconosciuto dal Fondo, il contributo di integrazione assistenza sanitaria di cui all'art. 27 del CSLL del 29/04/2014 e quello per *Long Term Care* (LTC) previsto dall'art. 29 bis del medesimo CSLL;
- riconoscere ai singoli lavoratori, fino alla data di maturazione delle condizioni necessarie per l'accesso alla pensione, un importo lordo pari alla misura dei contributi che sarebbero stati dovuti dalla BCC al Fondo Pensione Nazionale per il personale BCC/CRA (di seguito: "FPN") nella misura prevista per le singole categorie di dipendenti, con un tetto massimo pari a 5.000 (cinquemila) euro rapportato ad anno.

Gli importi relativi verranno corrisposti, in un'unica soluzione:

- alla Cassa Mutua Toscana BCC (per le somme relative all'assistenza sanitaria integrativa e alla LTC), al momento di ricezione della "Comunicazione di liquidazione" dell'assegno straordinario da parte dell'INPS;
- al lavoratore, per l'importo pari alla misura dei contributi che sarebbero stati dovuti dalla BCC al FPN, entro il mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro. Le parti si danno atto che le somme sopra indicate configurano la fattispecie degli incentivi all'esodo e che le stesse verranno erogate al personale interessato - rilevante e non - nel rispetto delle *Disposizioni di Vigilanza* tempo per tempo emanate dalla Banca d'Italia (attualmente contenute nel Titolo IV, Capitolo 2 della circolare del 17/12/2013, n° 285) oltre che delle vigenti "Politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi aziendali, dei dipendenti e dei collaboratori della Banca (attualmente deliberate dall'assemblea del 2 ottobre 2016).

Le suddette agevolazioni si applicano *una tantum* e non sono cumulabili con agevolazioni analoghe previste dalla contrattazione collettiva che, pertanto, rimangono escluse.

Sono destinatari delle prestazioni straordinarie del suddetto Fondo, per l'intera vigenza dell'accordo, tutti i lavoratori attualmente dipendenti a tempo indeterminato

della BCC, nonché quanti eventualmente assunti successivamente a seguito di processi di fusione.

5. Le Parti, tenuto conto dell'avvio della procedura di utilizzo delle prestazioni straordinarie del Fondo, convengono altresì sulla necessità di mettere in atto – al fine di aggiornare, consolidare e sviluppare le competenze professionali, nonché di rafforzare la diffusione di una cultura manageriale e orientata al mercato in linea con gli obiettivi della riorganizzazione aziendale – un piano di formazione, riqualificazione e riconversione del personale, che preveda, per la durata in cui viene effettuata la riorganizzazione, l'utilizzo delle specifiche previsioni della parte ordinaria del Fondo di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del D.M. 20 giugno 2014, n. 82761. La quantità di ore di formazione prevista – da effettuarsi esclusivamente durante il normale orario di lavoro – andrà opportunamente modulata, d'intesa tra le parti stipulanti, in relazione agli specifici fabbisogni formativi e di sviluppo delle aree professionali e dei quadri direttivi. Annualmente, prima di procedere alla pubblicazione del piano formativo finanziato con il presente accordo, la BCC illustrerà il predetto piano alle OO.SS. firmatarie dell'odierna intesa, fornendone copia alle medesime. Le Parti dichiarano, inoltre, che quanto sopra previsto in tema di formazione e riqualificazione del personale è strettamente funzionale alla realizzazione degli specifici obiettivi previsti dalle vigenti disposizioni.


6. La BCC si impegna a non attivare procedure di licenziamento collettivo per il periodo di vigenza del presente accordo e a non recedere unilateralmente per il medesimo periodo (31/12/2022).

7. Le Parti si impegnano ad incontrarsi per esaminare la questione, ed assumere le opportune determinazioni, nel caso in cui si dovessero modificare le norme relative all'Assicurazione Generale Obbligatoria. In ogni caso, qualora non dovessero realizzarsi, per effetto di interventi legislativi sopravvenuti successivamente all'adesione al Fondo da parte del dipendente, le condizioni per l'accesso del dipendente medesimo alla pensione anticipata o di vecchiaia o ad altra tipologia di pensione individuata dalla legge al momento di accoglimento della domanda da parte dell'INPS, la BCC si farà carico dell'eventuale maggior onere per garantire, fino alla nuova decorrenza della pensione, il mantenimento di un contributo mensile equivalente all'assegno di sostegno al reddito, salvo il caso in cui l'INPS intervenga per assumere a proprio carico il relativo onere.

8. Per quanto attiene l'accordo annuale avente decorrenza 1°/04/2017 e termine 31/12/2017:

- la BCC si impegna ad accogliere 2 (due) richieste. Rispetto al periodo 1°/04/2017-31/12/2017, il termine ultimo di presentazione delle domande è del 28/02/2017. Le parti si incontreranno entro il 15/03/2017 per redigere la graduatoria valevole per il 2017;

- la BCC invierà al personale, entro il 05/02/2017, e per conoscenza alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, una comunicazione con la quale evidenzierà la possibilità di accedere al Fondo, utilizzando l'opportuno fac-simile tra i due




allegati (allegati A e B, il cui contenuto forma parte integrante e sostanziale del presente accordo);

9. Il presente atto costituisce espressa richiesta avanzata dalle Parti, ciascuna di propria spettanza e competenza, al Fondo, di porre in essere gli interventi qui concordati.

Letto, approvato e sottoscritto.


Banca Terre Etrusche e di Maremma
Credito Cooperativo




Federazione Toscana BCC




FABI




FIRST-CISL



FISAC-CGIL



Sincra-UGIL



ALLEGATO A
Personale che non svolge funzioni
rilevati "Regolamento UE n. 604/2014"

Spett.le

BANCA TEMA CC

c.a. Direzione Generale

Orbetello, _____

Oggetto: Adesione al Fondo di Solidarietà di cui al Decreto del Ministro del Lavoro del 20/6/2014, n° 82761 e successive modifiche e integrazioni, accordo sindacale del 23 gennaio 2017.

Il/La sottoscritto/a _____ matricola n° _____, nato/a a _____ () il _____, dipendente di _____ dal _____, a fronte della Vostra comunicazione pervenuta in data _____, manifesta la propria volontà di aderire al Fondo di cui in oggetto, normato come da Accordo Sindacale del 23 gennaio 2017.

Contestualmente dichiara la volontà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, ex art. 1372 c.c., con decorrenza _____, con richiesta di essere dispensato/a dall'obbligo di preavviso contrattuale, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 85 del CCNL (*oppure 61 del CCNL del 22/5/2008*) e 10, comma 13, del Regolamento del Fondo di solidarietà indicato al punto 1). A tal fine la Banca accetta la richiesta di esonero dal periodo di preavviso.

Con la presente adesione, il/la sottoscritto/a beneficerà, ad integrazione del trattamento previsto dal Fondo di Solidarietà:

- delle agevolazioni previste dall'art. 4 dell'accordo sindacale aziendale del _____;
- del premio di risultato PDR _____ relativo all'esercizio _____ e, se dovuto e per il rateo spettante, dell'eventuale PDR _____ (ovvero emolumento analogo sostitutivo dello stesso previsto dalla contrattazione collettiva) relativo all'esercizio _____. (VA ADEGUATO DI VOLTA IN VOLTA IN BASE ALLA DATA DI ACCESSO E ALLA TIPOLOGIA DI CONTRATTO)

Il/la sottoscritto/a è inoltre consapevole che:

- il riconoscimento dell'importo lordo pari alla misura dei contributi che sarebbero stati dovuti dalla BCC al Fondo Pensione Nazionale per il personale BCC/CRA, richiamato dall'art. 4 del citato accordo sindacale del 23 gennaio 2017, si configura come incentivo all'esodo connesso con operazioni straordinarie e dovrà essere restituito alla Banca in caso di accertamento di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca che siano stati commessi nel limite dei 5 anni precedenti la data di risoluzione del rapporto di lavoro. Ciò in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia emanate ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 385/1993 e alle connesse Politiche di remunerazione e incentivazione deliberate dall'Assemblea dei soci della banca.

Resta comunque inteso che:

- la presente manifestazione di volontà e la conseguente risoluzione del proprio rapporto di lavoro è risolutivamente condizionata all'accesso, da parte del dipendente, alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà. Pertanto, qualora tale evento non si verificasse per cause non riconducibili alla volontà del dipendente medesimo, la presente conciliazione si intenderà risolta e priva di qualsiasi effetto giuridico, con effetto retroattivo così come previsto dall'art. 1360 c.c.. La BCC sarà quindi tenuta a riassumere il dipendente con decorrenza dalla data di risoluzione, riconoscendo allo stesso l'inquadramento contrattuale, le mansioni svolte e il trattamento economico e normativo praticato alla data di cessazione del rapporto.
- qualora non dovessero realizzarsi, per effetto di interventi legislativi sopravvenuti successivamente all'adesione al "Fondo di solidarietà" da parte del sottoscritto/a, le condizioni per l'accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia prevista al momento di accoglimento della domanda da parte dell'INPS, la Banca si farà carico dell'eventuale maggior onere per garantire, fino alla nuova decorrenza della pensione, il mantenimento di un contributo mensile equivalente all'assegno di sostegno al reddito, salvo il caso in cui l'INPS intervenga per assumere a proprio carico il relativo onere.

In Fede _____

Banca TEMA CC
firma per ricevuta e accettazione

data _____

ALLEGATO B
Personale che svolge funzioni rilevati
"Regolamento UE n. 604/2014"

Spett.le

BANCA TEMA CC

c.a. Direzione Generale

Orbetello, _____

Oggetto: Adesione al Fondo di Solidarietà di cui al Decreto del Ministro del Lavoro del 20/6/2014, n° 82761 e successive modifiche e integrazioni, accordo sindacale del 23 gennaio 2017.

Il/La sottoscritto/a _____ matricola n° _____, nato/a a _____ () il _____, dipendente di _____ dal _____, a fronte della Vostra comunicazione pervenuta in data _____, manifesta la propria volontà di aderire al Fondo di cui in oggetto, normato come da Accordo Sindacale del 23 gennaio 2017.

Contestualmente dichiara la volontà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, ex art. 1372 c.c., con decorrenza _____, con richiesta di essere dispensato/a dall'obbligo di preavviso contrattuale, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 85 del CCNL (oppure 61 del CCNL del 22/5/2008) e 10, comma 13, del Regolamento del Fondo di solidarietà indicato al punto 1). A tal fine la Banca accetta la richiesta di esonero dal periodo di preavviso.

Con la presente adesione, il/la sottoscritto/a beneficerà, ad integrazione del trattamento previsto dal Fondo di Solidarietà:

- delle agevolazioni previste dall'art. 4 dell'accordo sindacale aziendale del _____;
- del premio di risultato PDR _____ relativo all'esercizio _____ e, se dovuto e per il rateo spettante, dell'eventuale PDR _____ (ovvero emolumento analogo sostitutivo dello stesso previsto dalla contrattazione collettiva) relativo all'esercizio _____. (VA ADEGUATO DI VOLTA IN VOLTA IN BASE ALLA DATA DI ACCESSO E ALLA TIPOLOGIA DI CONTRATTO)

Il/la sottoscritto/a è inoltre consapevole che:

- le erogazioni diverse dall'assegno straordinario di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del DM 82761/2014, configurando la fattispecie degli incentivi all'esodo connessi con operazioni straordinarie, dovranno essere restituite alla Banca - in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia, emanate ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 385/1993 e richiamate dall'art. 4 del citato accordo sindacale del 23 gennaio 2017, e alle connesse Politiche di remunerazione e incentivazione deliberate dall'Assemblea dei soci della Banca - qualora venisse accertato, entro i 5 anni successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, che il sottoscritto/a abbia determinato o concorso a determinare: a) comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per la Banca; b) comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca; c) violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'art. 26 del TUB o, quando il soggetto è parte interessata, dell'art. 53, commi 4 e ss del TUB o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione.

Resta comunque inteso che:

- la presente manifestazione di volontà e la conseguente risoluzione del proprio rapporto di lavoro è risolutivamente condizionata all'accesso, da parte del dipendente, alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà. Pertanto, qualora tale evento non si verificasse per cause non riconducibili alla volontà del dipendente medesimo, la presente conciliazione si intenderà risolta e priva di qualsiasi effetto giuridico, con effetto retroattivo così come previsto dall'art. 1360 c.c.. La BCC sarà quindi tenuta a riassumere il dipendente con decorrenza dalla data di risoluzione, riconoscendo allo stesso l'inquadramento contrattuale, le mansioni svolte e il trattamento economico e normativo praticato alla data di cessazione del rapporto.
- qualora non dovessero realizzarsi, per effetto di interventi legislativi sopravvenuti successivamente all'adesione al "Fondo di solidarietà" da parte del sottoscritto/a, le condizioni per l'accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia prevista al momento di accoglimento della domanda da parte dell'INPS, la Banca si farà carico dell'eventuale maggior onere per garantire, fino alla nuova decorrenza della pensione, il mantenimento di un contributo mensile equivalente all'assegno di sostegno al reddito, salvo il caso in cui l'INPS intervenga per assumere a proprio carico il relativo onere.

Banca TEMA CC
firma per ricevuta e accettazione

data _____

In Fede